



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

SREP, RAF, modelli di business e governance delle banche

# IL GOVERNO DEL CAPITALE E DELLA LIQUIDITA' DELLA BANCA: ICAAP E ILAAP

**SERGIO  
SAMPAOLESI**

---

10 ottobre 2019



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# IL PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE: ICAAP, ILAAP e SREP

---

# IL PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE: ICAAP, ILAAP e SREP

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process*) si articola in due fasi integrate.

- 1) una fase interna alle banche, che, a sua volta, si articola in due processi di autovalutazione:
  - a) **dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*);**
  - b) **dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – ILAAP*).**

In questa fase gli intermediari devono effettuare un'accurata valutazione, attuale e prospettica (con un orizzonte di 12 mesi), della propria adeguatezza patrimoniale e del proprio sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, in relazione a tutti i rischi assunti e alle strategie aziendali.

- 2) una fase di competenza dell'Autorità di vigilanza, che riguarda il processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process – SREP*), nella quale, tenuto anche conto degli esiti dell'ICAAP e dell'ILAAP, l'Autorità stessa formula un giudizio complessivo sull'intermediario e attiva le misure correttive ritenute necessarie.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

---

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nel dicembre 2010 il Comitato di Basilea ha adottato una serie di norme sui requisiti patrimoniali in risposta alla crisi finanziaria del 2007-2009, noto come «Accordo di Basilea 3», che contiene regole volte a rafforzare la base patrimoniale degli intermediari, migliorare la gestione del rischio e la governance e aumentare la trasparenza degli intermediari. «Basilea 3» si basa sull'architettura a tre pilastri introdotta con il precedente accordo di "Basilea 2» (2004):

1. il primo pilastro (requisiti prudenziali minimi ex art. 92 del CRR) fissa il livello minimo vincolante di capitale di cui gli intermediari si devono dotare per far fronte ai rischi rilevanti connessi all'attivo di bilancio (credito, mercato ed operativo);
2. **il secondo pilastro** (riesame da parte delle autorità di vigilanza) consente alle autorità di vigilanza, **tramite il processo di controllo prudenziale, di valutare i rischi specifici degli intermediari e di imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi per farvi fronte. Si basa sul concetto di «capitale interno», che deve essere sufficiente a coprire la generalità dei rischi connessi all'attività della banca;**
3. il terzo pilastro (informativa al pubblico) mira ad aumentare la trasparenza dell'informativa finanziaria degli intermediari, consentendo al pubblico dei partecipanti al mercato di premiare le banche ben gestite.

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Nel 2013, i contenuti dell'accordo di Basilea 3 sono stati introdotti nel diritto dell'UE attraverso il "pacchetto CRD IV», costituito da una direttiva (Direttiva EU n. 36/2013-«CRD IV») e da un regolamento (Regolamento EU n. 575/2013 – «CRR»), recentemente oggetto di significativa revisione («Pacchetto CRDV-CRR2» approvato dal Parlamento europeo ad Aprile 2019), su cui si basa l'attuale normativa prudenziale nazionale ed europea.
- Dal Dicembre 2014 è operante il «Meccanismo di vigilanza unico» attraverso l'assunzione da parte della BCE dei compiti di vigilanza bancaria, esercitati attraverso le Autorità nazionali. I paesi aderenti al MVU sono quelli della Zona Euro e quelli dell'UE che pur non adottando l'euro abbiano comunque deciso di aderirvi. Nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, la BCE esercita la propria supervisione diretta sulle banche "significative» (totale attivo > € 30 mld.).
- Il Regolamento UE n. 1024/2013 (RMVU) attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ed il Regolamento quadro della BCE sull'MVU (RQMVU – Regolamento UE n. 468/2014) istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del MVU tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate.

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Il Testo Unico Bancario («TUB», D.Lgs. n. 385/1993), definisce i poteri della Banca d'Italia e in particolare la vigilanza informativa, ed i poteri di intervento dell'Autorità di vigilanza. **Le Disposizioni di vigilanza vigenti della Banca d'Italia in tema di ICAAP e di ILAAP sono contenute nella Circolare n. 285/2013, rispettivamente nella Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 (ICAAP) e nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 6 (ILAAP).**
- La Direttiva EU 2014/59 (*Bank Recovery and Resolution Directive*, «BRRD») del maggio 2014 ha istituito il quadro normativo relativo al risanamento e alla risoluzione delle banche, recepita tramite il D.Lgs. n. 180 del Novembre 2015. Prevede che le banche debbano adottare un «Piano di risanamento» che deve specificare le misure e le azioni che le banche si prefiggono di adottare al verificarsi di eventi che possano compromettere la loro situazione patrimoniale e finanziaria e che deve essere coerente con ICAAP ed ILAAP.
- L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha emanato proprie Linee Guida sui processi ICAAP e ILAAP, sulle modalità di gestione dei rischi e sull'organizzazione degli intermediari.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# CONCETTI COMUNI ALL'ICAAP E ALL'ILAAP

---



## CONCETTI COMUNI ALL'ICAAP E ALL'ILAAP

Di seguito alcuni importanti principi, comuni all'ICAAP e all'ILAAP, contenuti nelle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia:

- *I processi ICAAP e ILAAP sono imperniati su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppongono adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.*
- *La responsabilità di tali processi è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP e dell'ILAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la banca opera.*
- *ICAAP ed ILAAP devono raccordarsi con il Risk Appetite Framework, con il piano di risanamento e con il processo di pianificazione strategica e richiedono il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità (funzioni di pianificazione, risk management, internal audit, contabilità, ecc.) e il contributo delle società facenti parte del gruppo.*

## CONCETTI COMUNI ALL'ICAAP E ALL'ILAAP

- **Principio di proporzionalità** : ICAAP ed ILAAP sono proporzionati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Il principio di proporzionalità nell'**ICAAP** si applica ai seguenti aspetti:

- metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno,
- tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;
- trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo;
- articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;
- livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia.

Il principio di proporzionalità nell'**ILAAP** si applica ai seguenti aspetti:

- prove di stress;
- ruolo degli organi aziendali;
- strumenti di attenuazione del rischio di liquidità e, in particolare, al sistema di limiti operativi;
- sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;
- natura e profondità dell'informativa pubblica.

## CONCETTI COMUNI ALL'ICAAP E ALL'ILAAP

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalità richiamato nella definizione, le Disposizioni di vigilanza suddividono le banche in 3 classi caratterizzate da dimensioni e complessità operativa crescenti:

- 1. Classe 1:** Banche e gruppi bancari rientranti nel novero degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (*Global Systemically Important Institution* – «G-SII» e *Other Systemically Important Institution* – «O-SII»).
- 2. Classe 2:** Banche e gruppi bancari, diversi da G-SII e O-SII, autorizzati all'utilizzo di metodi interni per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito e controparte (c.d. IRB), del rischio operativo (c.d. AMA) o del rischio di mercato oppure con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato superiore a 4 miliardi di euro.
- 3. Classe 3:** Banche e gruppi bancari che utilizzano metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti patrimoniali, con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato pari o inferiore a 4 miliardi di euro.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# L'ICAAP: I CONCETTI CHIAVE

---

# L'ICAAP: I CONCETTI CHIAVE

**Definizione:** «*Le banche definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari*».

## **Capitale interno e capitale:**

- Capitale interno: è il capitale a rischio a fronte di uno specifico rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso;
- Capitale interno complessivo: il capitale interno necessario per far fronte a tutti i rischi assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico;
- Capitale e Capitale complessivo: gli elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del "capitale interno" e del "capitale interno complessivo".

**Fasi del processo:** Il processo ICAAP può essere scomposto nelle seguenti 4 fasi:

1. *individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione;*
2. *misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno;*
3. *misurazione del capitale interno complessivo;*
4. *determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri.*

## Fasi dell'ICAAP: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

In questa fase l'intermediario deve identificare accuratamente tutti i rischi ai quali è esposto alla luce della propria operatività (prodotti e servizi offerti, mercati di riferimento, risorse e processi, canali distributivi utilizzati) ed obiettivi strategici.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, le Disposizioni di vigilanza prevedono che l'analisi deve considerare **almeno i seguenti rischi** (elenco non esaustivo: è rimessa alla prudente valutazione di ogni intermediario l'individuazione di tutti gli ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività):

### Rischi del Primo Pilastro:

- a) *rischio di credito e di controparte* (rischio di inadempienza di un debitore o, per il rischio di controparte, di una controparte prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione);
- b) *rischio di mercato* (rischio connesso a perdite su posizioni in strumenti finanziari detenuti a fini di negoziazione);
- c) *rischio operativo* (rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni).

# Fasi dell'ICAAP: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

## **Altri rischi** (o rischi di Secondo pilastro):

*Rischio di concentrazione:* rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie;

*Rischio paese:* rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. E' un concetto più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche;

*Rischio di trasferimento:* rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione;

*Rischio base:* nell'ambito del rischio di mercato, rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche.

# Fasi dell'ICAAP: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

## **Altri rischi** (o rischi di Secondo pilastro):

*Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione* (sul portafoglio bancario): rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse;

*Rischio residuo*: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino meno efficaci del previsto;

*Rischi derivanti da cartolarizzazioni*: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;

*Rischio di leva finanziaria eccessiva*: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività;

*Rischio strategico*: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;

*Rischio di reputazione*: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza.



## Fasi dell'ICAAP: 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno

In questa fase gli intermediari devono misurare oppure – in caso di rischi difficilmente quantificabili – valutare tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposti.

La Circolare Banca d'Italia n. 285 prevede, tenuto conto del principio di proporzionalità, una differenziazione delle metodologie da utilizzare a questo scopo che è basata sulla classe dimensionale di appartenenza delle banche. La differenziazione riguarda:

### a) i sistemi di misurazione/valutazione dei singoli rischi:

- In generale, per le banche appartenenti alle classi dimensionali ICAAP 1 e 2 è prevista la possibilità di utilizzare metodologie sviluppate internamente ai fini della misurazione del capitale necessario per coprire i rischi del primo pilastro (anche nel caso in cui utilizzino il metodo standardizzato ai fini del calcolo del requisito di capitale – primo pilastro);
- Per le banche di classe dimensionale ICAAP 3 è previsto invece che utilizzino anche ai fini ICAAP le metodologie di calcolo dei requisiti regolamentari di Primo Pilastro: il metodo standardizzato per i rischi di credito e per quelli di mercato, il metodo di base o standardizzato per i rischi operativi.

## Fasi dell'ICAAP: 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno

b) **lo stress testing**, che consiste nell'utilizzo di tecniche quantitative e qualitative con le quali le banche valutano **la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili**. Gli stress test possono considerare eventi specifici (analisi di sensibilità) o movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario):

- in generale, per le banche appartenenti alla classe dimensionale ICAAP 1 e 2 è previsto l'utilizzo combinato di analisi di sensitività e di analisi di scenario;
- le banche di classe ICAAP 3 è previsto che possano limitarsi ad analisi di sensibilità rispetto ai principali rischi assunti, tra i quali almeno il rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

Per i rischi di concentrazione del portafoglio creditizio e di tasso di interesse sul portafoglio bancario le Disposizioni di vigilanza contengono degli algoritmi semplificati a cui gli intermediari possono fare riferimento tenuto conto del principio di proporzionalità.

## Fasi dell'ICAAP: 3-4) misurazione del capitale interno complessivo, determinazione del capitale interno complessivo e riconciliazione con i fondi propri

Per la determinazione del capitale interno complessivo è prevista:

- per le banche di classe ICAAP 1 e 2, la possibilità di utilizzare metodologie interne basate su ipotesi che consentano di tenere conto dei benefici derivanti dalla diversificazione dei rischi (perfetta correlazione positiva);
- per le banche di classe ICAAP 3, è prevista la determinazione del capitale interno complessivo secondo un approccio "building block" semplificato (sommatoria degli importi relativi ai capitali interni a fronte dei singoli rischi).

Nella determinazione del capitale interno complessivo le banche possono tenere conto, oltre che della necessità di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) oppure di mantenere un adeguato standing sui mercati.

Le banche devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione di fondi propri (punto 118, art. 4, par. 1 del CRR: somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2): in particolare, deve essere spiegato all'Autorità di vigilanza l'utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri.

## Riferimenti temporali dell'ICAAP

Le banche devono determinare con cadenza annuale, formalizzando gli esiti delle relative valutazioni nell'ambito dell'apposito Resoconto annuale ICAAP/ILAAP **da trasmettere all'Autorità di vigilanza entro il 30 aprile di ogni anno:**

- il livello attuale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo calcolato con riferimento alla fine dell'ultimo esercizio chiuso;
- il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

La determinazione prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo **deve essere coerente con il piano strategico.**

Nella pianificazione annuale le banche devono anche identificare le azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti dalle stime.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# L'ILAAP: I CONCETTI CHIAVE

---

# L'ILAAP: I CONCETTI CHIAVE

-L'ILAAP è il processo di autovalutazione da parte delle banche **dell'adeguatezza del proprio sistema di governo e gestione del rischio di liquidità** secondo quanto previsto nelle relative Disposizioni di vigilanza (Titolo IV, Capitolo 6 della Circolare Banca d'Italia n. 285).

*-Il processo di gestione del rischio di liquidità comprende:*

- 1. le procedure per l'identificazione dei fattori di rischio*
- 2. la misurazione dell'esposizione al rischio*
- 3. l'effettuazione di prove di stress*
- 4. l'individuazione di appropriate iniziative di attenuazione del rischio*
- 5. la predisposizione di piani d'emergenza*
- 6. il controllo attraverso la verifica del rispetto dei limiti*
- 7. il reporting agli organi aziendali.*

# L'ILAAP: I CONCETTI CHIAVE

Analogamente all'ICAAP, l'ILAAP deve essere:

- **formalizzato/documentato**, con articolazione dei compiti e delle responsabilità chiaramente definita;
- **approvato dagli organi societari e sottoposto a revisione interna;**
- **proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità operativa delle attività svolte.** Tale processo è volto ad assicurare nel tempo il mantenimento di un ammontare sufficiente di strumenti liquidi in presenza di scenari di stress connessi con eventi che interessano sia la banca sia il mercato;
- **raccordato con il RAF, il piano di risanamento ed il processo di pianificazione strategica.**

# L'ILAAP: LE FASI DEL PROCESSO

1-2) **Identificazione e misurazione del rischio:** le banche devono identificare e misurare il rischio di liquidità cui sono esposte in un'ottica attuale e prospettica. La valutazione prospettica tiene conto del probabile andamento dei flussi finanziari connessi con l'attività di intermediazione sopra e sotto la linea, partendo dalla ricognizione dei flussi (inflows) e deflussi (outflows) di cassa attesi – e dei conseguenti sbilanci o eccedenze – nelle diverse fasce di scadenza residua che compongono la «maturity ladder» (ripartizione delle attività e delle passività per fasce di durata residua/scadenza).

3) **Prove di stress:** è previsto che le banche debbano *effettuare regolarmente prove di stress per valutare l'impatto di eventi negativi sulla esposizione al rischio e sull'adeguatezza delle riserve di liquidità sotto il profilo quantitativo e qualitativo*.

4) **Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità:** sono previste le iniziative che le banche devono assumere per contenere il rischio di liquidità.

- *Detenzione di riserve di liquidità: attività prontamente liquidabili («Riserve di prima linea») e altre attività finanziarie («Riserve di seconda linea»);*
- *Definizione di un sistema di limiti operativi (es. Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio, Mismatch di attivo e passivo)*
- *Adozione di strategie, politiche e procedure per limitare l'eccessiva concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento, diversi dalla raccolta al dettaglio, e delle controparti, adeguata diversificazione per scadenza residua delle passività.*



## L'ILAAP: LE FASI DEL PROCESSO

5) **Predisposizione di un piano di emergenza:** le banche predispongono un piano di emergenza (*Contingency Funding and Recovery Plan - CFRP*) per fronteggiare situazioni avverse nel reperimento di fondi e per il pronto ripianamento di eventuali carenze di liquidità, nel quale sono definite le strategie di intervento in ipotesi di tensione di liquidità, prevedendo le procedure per il reperimento di fonti di finanziamento in caso di emergenza.

6-7) **Controllo del rispetto dei limiti** (interni definiti nel RAF e regolamentari, ex CRR e Regolamento EU n. 61/2015) e **Reporting agli organi amministrativi e di controllo.**



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

# IL RESOCONTO ANNUALE ICAAP/ILAAP

---

# IL RESOCONTO ANNUALE ICAAP/ILAAP

- *Le banche e i gruppi bancari trasmettono annualmente alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, la rendicontazione ICAAP/ILAAP riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.*
- Per le banche la cui data di chiusura dell'esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.
- Ai fini ICAAP, a partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente, il documento il resoconto le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.
- Ai fini ILAAP, le banche devono descrivere la posizione di liquidità riferita del 31 dicembre e la sua evoluzione nel trimestre successivo, nonché le strategie pianificate, almeno sino alla fine dell'esercizio, per la provvista e per il mantenimento di riserve di liquidità adeguate ai rischi assunti.

# IL RESOCONTO ANNUALE ICAAP/ILAAP

Il resoconto sui processi ICAAP e ILAAP è volto a consentire alla Banca centrale europea e alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali:

- per l'ICAAP, del processo di pianificazione patrimoniale, dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo;
- per l'ILAAP, del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità, dell'esposizione al rischio di liquidità, sia in termini di capacità di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di disponibilità di riserve di liquidità adeguate (*market liquidity risk*), della pianificazione del livello di riserve di liquidità e delle fonti e dei canali di finanziamento di cui avvalersi.

## **Il resoconto è articolato nelle seguenti aree informative:**

- Dichiarazione degli organi competenti sull'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità e sintesi dei risultati dell'ICAAP e dell'ILAAP;
- Modello di business, linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;
- Governo societario, assetti organizzativi, sistemi di controllo interno e processi per la gestione dei dati connessi con l'ICAAP e ILAAP;

# IL RESOCONTO ANNUALE ICAAP/ILAAP

## —Sezione ICAAP:

metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test;

stima e componenti del capitale interno complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso;

raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e fondi propri.

## -Sezione ILAAP:

▪ metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'attenuazione del rischio di liquidità, inclusi la quantificazione delle riserve di liquidità e la gestione delle garanzie reali (collateral), le prove di stress e la diversificazione delle fonti di finanziamento e delle scadenze di rinnovo;

▪ sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi;

▪ gestione del rischio di liquidità derivante dall'operatività infragiornaliera;

▪ informazioni sul piano di emergenza (contingency funding and recovery plan).

## - Autovalutazione dell'ICAAP e dell'ILAAP